

**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA**

PREAMBOLO

- 1) La presente Regolamento fa espresso riferimento al “Regolamento per la formazione continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e entrato in vigore il 01.01.2015, modificato con delibere immediatamente esecutive del CNF, che stabilisce alcuni criteri generali già previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e comunque sempre nel rispetto di quest’ultimo – in base ai quali fornire di volta in volta l’accreditamento richiesto e di svolgere una valutazione il più possibile omogenea.
- 2) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena si riserva di integrare o modificare il presente Regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nell’applicazione pratica della stessa nonché del Regolamento CNF, ovvero a seguito delle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare ai sensi dell’art. 7 n.2 dello stesso Regolamento.
- 3) L’articolo 8 di detto Regolamento CNF n.6/2014 attribuisce ai Consigli dell’Ordine il compito di sovrintendere e coordinare nelle proprie circoscrizioni l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.

ARTICOLO 1 - OBBLIGO FORMATIVO

- a) Sono tenuti all’obbligo della formazione continua:
 - tutti gli avvocati iscritti all’Albo, compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi e registri speciali degli addetti agli uffici legali di Enti Pubblici;

- gli avvocati stabiliti;
 - i tirocinanti abilitati.
- b) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salve le ipotesi di esenzione ed esoneri di cui all'art. 15 del regolamento del CNF ed art. 6 della presente Circolare.
- c) L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticati abilitati al patrocinio.
- d) Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale e prevede l'acquisizione di almeno **60 (sessanta) crediti formativi, dei quali 9 (nove) nelle materie obbligatorie** (deontologia, ordinamento e previdenza forensi, etica professionale), **con un minimo di 15 (quindici) crediti per ogni anno, di cui 3 (tre) nelle materie obbligatorie**. I 15 crediti residui rispetto ai minimi annuali richiesti possono essere conseguiti indifferentemente nel corso del triennio formativo di riferimento. Per coloro che hanno l'obbligo formativo a decorrere dal secondo anno i crediti formativi residui da realizzare nel biennio, oltre i minimi (15+15), sono n. 10; per coloro che hanno l'obbligo formativo a decorrere dal terzo anno, i crediti formativi residui da realizzare, oltre i minimi (15), sono n. 5.
- e) **Non è consentito il recupero dei crediti formativi mancanti nell'ambito del triennio formativo**. E' consentita la compensazione dei crediti maturati nell'ambito del triennio, esclusivamente per annualità consecutive e nella misura massima di n. 5 c.f. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia e etica professionale.
- f) E' ammessa la formazione a distanza (FAD) nei limiti del 40 per cento dei crediti nel triennio (massimo 24 c.f.).

g) Ai sensi dell'art. 25, n.7 del Regolamento del CNF, possesso dell'attestato di formazione continua, per coloro che sono soggetti alla formazione continua, costituisce condizione per: 1) l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta di Enti Pubblici; 2) per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d'esame; 4) per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio; 5) per partecipare a gruppi di lavoro organizzati dal Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' FORMATIVA

- a) La formazione continua consiste in attività di *aggiornamento*, finalizzato all'adeguamento della formazione iniziale, e di *formazione*, cioè volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione, che si distinguono per livelli (base, avanzato e specialistico determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati)
- b) Gli eventi formativi possono essere organizzati da enti pubblici e privati, dal CNF, da Cassa Forense e dai Consigli dell'Ordine nonché da soggetti pubblici o privati che, ai fini dell'accreditamento dell'attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o, comunque, in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative;
- c) Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo le seguenti attività:
- Svolgimento di relazioni o lezioni nelle SSPL o corsi di cui all'art. 43 L.P.;

- Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate – anche online – pubblicazioni di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
- Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
- Attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata ed accreditata, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- Attività di autoaggiornamento consistenti in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi;
- Incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- Seminari su aggiornamenti normativi;
- Tavole rotonde su argomenti o casi giuridici;
- Corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- Master di primo e secondo livello;
- Dottorati di ricerca;

- Corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- Corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
- Scuola forense integrativa del tirocinio;
- Scuola per difensori d'ufficio;
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Corsi per mediatori professionali.

ARTICOLO 3 – ACCREDITAMENTO (RIPARTIZIONI E COMPETENZE)

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. 6/14 CNF, provvedono all'accreditamento degli eventi formativi il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell'Ordine e la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (per eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense) nell'ambito delle rispettive competenze.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense:

- eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, eventi seriali, eventi che si svolgono all'estero:
- corsi diretti al conseguimento del titolo di avvocato specialista;
- corsi di cui all'art. 22 Legge Professionale (esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori);
- formazione a distanza;
- pubblicazioni, anche on line, a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
- partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite e per quelle per il concorso per uditore giudiziario;
- attività di studio e aggiornamento individuale, se effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi telematici;

Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine distrettuale:

- Eventi formativi promosso od organizzati in collaborazione da più COA dello stesso Distretto di Corte d'Appello.

Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine:

- Eventi a rilevanza locale;
- Attività di aggiornamento individuale e studio, se effettuate senza l'utilizzo di mezzi telematici.

ARTICOLO 4- ACCREDITAMENTO E PATROCINIO DI EVENTI

FORMATIVI

- a) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi e/o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento e/o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine devono indicare la tipologia ed i destinatari a cui è rivolta l'iniziativa formativa, devono trasmettere il programma completo dell'evento organizzato (argomento, relatori, durata dell'evento etc.), e, comunque, tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e delle esperienze e competenze scientifiche dei relatori. Gli organizzatori devono altresì indicare il costo dell'eventuale quota di partecipazione all'evento.
- b) Qualora l'evento di cui si chiede l'accREDITAMENTO e/o il patrocinio riguardi materia di competenza del Comitato Pari Opportunità quest'ultimo sarà preventivamente interpellato per le proprie valutazioni;
- c) La Segreteria del Consiglio provvederà periodicamente alla pubblicazione degli eventi accreditati nell'area del sito internet (www.ordineavvocatisiena.it);

- d) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, Il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO e/o patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori;
- e) Ai fini del computo del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 21 n.4 del Regolamento del C.N.F., la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
- f) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio dell'Ordine le richieste di accREDITAMENTO e/o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di 15 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia (termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda).
- g) Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accREDITAMENTO e/o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso si impegnano a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale: “evento formativo accREDITATO e/o patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena” e con la specificazione del numero di crediti attribuiti all'evento formativo.
- h) L'Ente organizzatore si impegna, altresì, a rilasciare idoneo attestato di partecipazione che specifichi: data e luogo dell'evento nonché numero dei crediti attribuiti dal COA di Siena.

- i) L'accreditamento e il patrocinio concessi valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere ripetuta e dovranno essere rilasciati dall'ente organizzatore altrettanti attestati di partecipazione.
- j) L'eventuale riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine non costituisce, di per sé, riconoscimento di credito formativo.
- k) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati sono tenuti a registrare le presenze dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento. L'elenco delle presenze dovrà essere trasmesso entro 10 giorni dallo svolgimento dell'evento alla Segreteria del Consiglio. Il COA di Siena non rilascia attestati di partecipazione per eventi organizzati esclusivamente da altri soggetti e solo accreditati, con o senza patrocinio.
- l) L'accreditamento e/o patrocinio verrà concesso per l'anno in corso e varrà anche in caso di ripetizione dell'evento solo nel caso in cui l'ente organizzatore non vi apporti modifiche sostanziali (durata, costo, argomento etc.) In questo caso sarà sufficiente notiziarne il Consiglio che ne prenderà atto. In caso di evento e/o corso organizzato nello stesso anno di quello già accreditato ma diverso nella sostanza, si renderà necessaria una nuova richiesta di accreditamento e/o patrocinio sulla quale il Consiglio dovrà ancora pronunciarsi.
- m) Il Consiglio valuterà esclusivamente le richieste di accreditamento trasmesse a mezzo del modulo predisposto all'uopo e reperibile su sito dell'Ordine;
- n) In ipotesi di eventi formativi in materia di famiglia, minori, discriminazione ed altre materie di competenza del Comitato Pari Opportunità in base al vigente Statuto del

medesimo Comitato, la delibera di accreditamento del Consiglio dell'Ordine è preceduta da preventivo parere del Comitato Pari Opportunità;

- o) In caso di particolare urgenza, l'accREDITamento è disposto dal Consigliere Referente per la Formazione Continua, previa informazione per le vie brevi del Consiglio dell'Ordine, con successiva ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine stesso alla prima adunanza utile, fermo restando l'inoltro della richiesta di accREDITamento al Comitato Pari Opportunità per le materie di cui al punto n) ai fini del relativo parere.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI EVENTI

FORMATIVI

Gli eventi formativi si distinguono in

- a) Eventi organizzati dal COA, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati dotati dei requisiti dei cui all'art. 10 del Regolamento CNF n.6/2014, da diffondersi agli Iscritti a cura della Segreteria del COA e tramite piattaforma SFERA. La partecipazione ai citati eventi comporta l'automatico riconoscimento dei relativi crediti formativi ai discenti ed è necessaria la presenza di un Consigliere dell'Ordine;
- b) Eventi organizzati da terzi, pubblici o privati, che, dotati dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento CNF n.6/2014, presentino preventiva richiesta di accREDITamento ai fini della formazione continua, con o senza patrocinio. La diffusione di detti eventi avviene a cura della Segreteria del COA;
- c) Eventi organizzati da terzi, pubblici o privati, solo patrocinati dal COA, previa specifica richiesta (distinta e/o ulteriore rispetto a quella di accREDITamento) per i quali deve intendersi autorizzato l'utilizzo del logo del COA. Gli eventi

solo patrocinati non vengono pubblicizzati né diffusi dalla Segreteria dell'Ordine in alcuna forma.

La formazione continua nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento ed etica professionale e previdenza forense inerisce esclusivamente eventi organizzati dal COA, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati dotati dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento CNF n.6/2014.

**ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE E
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI NON PREVENTIVAMENTE
ACCREDITATI O SVOLTI ALL'ESTERO**

Oltre che con la partecipazione a eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine, dal CNF o da Cassa Forense), l'iscritto può chiedere al COA di Siena il riconoscimento di crediti formativi per le attività non previamente accreditate, anche in tale caso **l'istanza dovrà essere formulata al Consiglio entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla sua conclusione** mediante l'apposito modulo reperibile sul sito dell'Ordine. Nella stessa dovrà essere indicata la natura dell'evento (che deve essere attinente alla professione legale), il luogo e il giorno in cui si è svolto, l'ente organizzatore, la durata, i nomi dei relatori, la loro formazione e se è stata svolta attività in qualità di relatore. L'istanza dovrà essere corredata da attestato di partecipazione, locandina e programma dell'evento:

Il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente chiesto il

riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi al Consiglio stesso entro i 90 giorni stabiliti.

L'accREDITAMENTO delle attività formative e di aggiornamento verrà di volta in volta concesso dal COA secondo i criteri di cui all'art. 21 del regolamento del CNF.

ART. 7 – DETERMINAZIONE NUMERICA DEI CREDITI FORMATIVI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento 6/2014 CNF, pervia verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo Regolamento, il COA, sentito il parere del Consigliere responsabile per la Formazione, attribuirà i crediti formativi secondo i criteri di seguito indicati:

d) per le attività di **aggiornamento** (volte all'adeguamento e approfondimento di conoscenze già acquisite, ex art. 2 Reg. 6/2014 CNF):

-della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 1 a 3 CF**

-della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 2 a 12 CF**

b) per le attività di **formazione** (volte all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi, ex art. 2 Reg. 6/2014 CNF):

- della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 2 a 4 CF**

-della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 6 a 20 CF**

Si ricorda che:

- **per eventi di durata di una o mezza giornata, i crediti sono riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione all'intero evento, con un margine di tolleranza di 15 minuti in entrata e 15 minuti in uscita rispetto all'orario programmato;**

- per eventi di durata superiore, i crediti saranno riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

ART. 8 -TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA' AUTOFORMAZIONE

<i>Attività</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limite massimo annuale</i>
a) Svolgimento di relazioni o lezioni	1 (per ogni attività, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo)	12
b) Pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale	da 1 a 12	12
c) Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti ai Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina	da 1 a 10	10
d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	da 1 a 10	10
e) Attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione	Da 1 a 10	10

professionale, e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata (priva di elementi telematici)		
f) Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	Da 1 a 10	10

ARTICOLO 7 - ESONERI

Sono esentati dall'obbligo di formazione continua: a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale per il periodo del loro mandato; b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età (condizione rilevabile d'ufficio in base alla delibera del Consiglio dell'Ordine di Siena datata 24 settembre 2014); c) i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo; c) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

1) In considerazione dell'attività istituzionale svolta, sono esonerati totalmente dalla formazione continua coloro che ricoprono le cariche di Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, a Delegato o Consigliere di Cassa Forense o componente dell'Assemblea o dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense, esonerano l'iscritto totalmente dalla formazione; le cariche di Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e del Consiglio Giudiziario per n. 10 crediti formativi delle quali n. 3 nelle materie obbligatorie per il periodo di esercizio della funzione

Ai sensi dell'art. 15, 2° comma del regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, possono essere esonerati, solo su domanda dell'interessato e compilando il modulo predisposto all'uopo (reperibile sul sito dell'Ordine), corredata della idonea documentazione utile, gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) Gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità (anche per adozione o affidamento) in presenza di figli minori, come da tabella allegata applicabile anche a soggetti iscritti entrambi all'Albo. Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine riconosce l'esonero ulteriore di n.2 crediti formativi oltre a quelli previsti nella tabella allegata al presente Regolamento;

b) Grave malattia o infortunio, o altre condizioni personali di analogia rilevanza: il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari (coniuge, parenti in linea retta fino al primo grado o altri parenti se conviventi, valutandosi caso per caso), anche ove riferiti alla famiglia di fatto, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata a corredo della propria domanda di esonero. Nel caso di gravissime patologie dell'Iscritto che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

- c) Interruzione attività per periodo non inferiore a mesi 6 o trasferimento all'estero. Il Consiglio riconoscerà, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo della durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi.
- d) Causa forza maggiore;
- e) Altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

Il Consiglio si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alle istanze di esonero ove ritenuto necessario per una corretta valutazione dei crediti formativi da esonerare.

Gli esoneri parziali devono intendersi non riferiti alla formazione continua nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento ed etica professionale e previdenza forense.

ARTICOLO 10- VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

- a) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.
- b) Il Consiglio, all'inizio di ciascun triennio formativo, provvederà alla verifica della effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio precedente.
- c) Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento anche parziale del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mendace autodichiarazione (ove richiesta) del percorso formativo seguito.

ARTICOLO 11 - ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA

- a) **Su domanda dell'iscritto** che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività di detto adempimento, il Consiglio dell'Ordine rilascerà allo stesso **l'attestato di formazione continua** (art. 25, n. 1, Regolamento CNF n.6/2014).
- b) L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale, alla società tra avvocati di cui l'iscritto eventualmente faccia parte.
- c) L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni, qualora ne faccia richiesta.
- d) L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo;
- e) L'iscritto, che ha conseguito l'attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
- f) Sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati verrà pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.
- g) Il possesso dell'attestato costituisce titolo per l'iscrizione negli elenchi come indicato nell'art. 1, lettera b), del presente Regolamento

ART. 12 – ISCRIZIONI ED ACCESSO AGLI EVENTI FORMATIVI

1. Iscrizione: le iscrizioni agli eventi formativi organizzati dal COA sono effettuate esclusivamente tramite piattaforma SFERA e l'accesso alla sede dell'evento, come la relativa frequentazione, è consentita solo a coloro che risultano dotati di tesserino magnetico rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.
2. Accesso: per ragioni di sicurezza è consentito l'accesso agli eventi formativi solo a coloro che risultino regolarmente iscritti. Una volta chiuse le iscrizioni per raggiungimento del numero massimo dei partecipanti, coloro che intendono partecipare all'evento verranno inseriti nelle liste d'attesa, con eventuale successiva conferma dell'iscrizione in ipotesi di disdette (seguendo l'ordine di inserimento nella lista d'attesa).

Ogni iscritto all'evento, se impossibilitato a parteciparvi, è tenuto a cancellare la propria iscrizione appena possibile, così da consentire la partecipazione ai colleghi in lista d'attesa.

Alla mancata partecipazione per due volte nel semestre solare, senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi eventi formativi organizzati dal COA per i sei mesi successivi dall'ultimo di quelli disertati.

3. La registrazione delle presenze agli eventi formativi (organizzati dal COA e/o da terzi) avviene con le seguenti modalità obbligatorie:

- evento di metà giornata: registrazione dei partecipanti in entrata, metà evento ed uscita;
- evento di intera giornata: registrazione dei partecipanti ad inizio e fine sia della sessione mattutina sia della sessione pomeridiana;
- eventi di più giornate: registrazione dei partecipanti in entrata ed uscita di ogni sessione delle giornate.

4. Gli Avvocati temporaneamente non dotati di tesserino magnetico partecipano agli eventi formativi organizzati dal COA con registrazione della presenza su apposito supporto cartaceo, previa prenotazione su SFERA. Tale modalità di registrazione è consentita per i tre mesi solari successivi alla richiesta di rilascio di nuovo tesserino, salvo ritardi di rilascio dello stesso per ragioni amministrative.

Gli Avvocati appartenenti ad altri Ordini che non si avvalgono di piattaforma SFERA possono iscriversi agli eventi formativi organizzati dal COA inviando apposita email all'indirizzo info@ordineavvocatisiena.it e la registrazione della presenza avviene a mezzo triplice firma su supporto cartaceo, con rilascio immediato di attestato di partecipazione alla fine dell'evento.

ART. 13 – DIPSOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento deve intendersi in vigore dalla data del 1 Gennaio 2020 e viene diffuso agli Iscritti e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena entro 10 giorni dalla delibera di approvazione.

TABELLA esoneri per adempimento doveri maternità e/o maternità

A) Figli fino a 6 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	10
2	15
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	18

B) Figli da 7 anni a 10 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
--------------	-------------------

1	8
2 (da7 a 10 anni)	10
2 (uno fino a 10 anni e uno fino a 6 anni)	12
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	15

C) Figli da 11 anni fino a 16 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	4
2 (o più) fino a 16 anni entrambi	6
2 (uno fino a 6 anni ed uno fino a 16 anni)	10
2 (o più) uno fino a 10 anni e uno fino a 16 anni)	8
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	12